

***Attualmente gli autoveicoli a GPL possono parcheggiare nelle autorimesse?***

Gli autoveicoli a GPL fino a poco tempo fa, qualunque fossero le caratteristiche dell'impianto di conversione, potevano parcheggiare solo nei piani fuori terra non comunicanti con piani interrati, quindi avevano il divieto di parcheggiare nei garage interrati.

Dall'entrata in vigore lo scorso 4 dicembre del Decreto 22 novembre 2002 del Ministero dell'Interno, pubblicato sulla G.U. n. 283 del 3 dicembre 2002, gli autoveicoli a GPL che montano un impianto dotato di sistema di sicurezza conforme al regolamento ECE/ONU 67-01, possono parcheggiare al primo piano interrato delle autorimesse, anche se organizzate su più piani interrati.

***Quali autoveicoli a GPL montano impianti dotati di sistema di sicurezza conforme al regolamento ECE/ONU 67-01?***

Praticamente tutti quelli sui quali l'impianto è stato installato dal 1° gennaio 2001, data dalla quale la conformità al regolamento ECE/ONU 67-01 è diventata obbligatoria.

***Come si può verificare la conformità dell'impianto GPL al regolamento ECE/ONU 67-01?***

Sulla carta di circolazione deve essere indicata la dicitura: "IMPIANTO DOTATO DI SISTEMI DI SICUREZZA ECE/ONU 67.01".

***Chi ha installato l'impianto GPL sul proprio autoveicolo prima del 1° gennaio 2001 e quindi con ogni probabilità non è in regola con il regolamento ECE/ONU 67/01 a quale normativa deve fare riferimento? Deve quindi rinunciare a parcheggiare nei garage interrati?***

Fa riferimento al Decreto 1 febbraio 1986, che permetteva il parcheggio degli autoveicoli a GPL solo nei piani fuori terra non comunicanti con piani interrati.

Questo non significa che debba rinunciare a parcheggiare nei garage interrati, perché può decidere di adeguare il proprio impianto alla normativa europea con una spesa abbastanza contenuta ed un fermo macchina piuttosto breve.

Dovrà infatti rivolgersi ad un'officina di installazione per sostituire il serbatoio e il gruppo valvole, con un costo medio di circa 200 – 300 euro a seconda che venga installato un serbatoio tradizionale oppure un toroidale, per intenderci la ciambella che viene inserita al posto della ruota di scorta.

***È necessario ripetere il collaudo?***

E' necessario un aggiornamento della carta di circolazione che è possibile fare recandosi presso gli uffici DTT (ex Uffici Provinciali Motorizzazione Civile) o personalmente o incaricandone, dopo l'adeguamento, l'installatore di fiducia.

***Al momento della sostituzione decennale del serbatoio cosa succederà?***

Verrà installato (lo richiedono le norme vigenti) un serbatoio con apparati di sicurezza rispondenti alla ECE/ONU 67-01 e, di conseguenza, la vettura sarà abilitata al parcheggio anche al primo piano interrato.

**MINISTERO DELL'INTERNO DECRETO 22 novembre 2002 : Disposizioni in materia di parcheggio di autoveicoli alimentati a gas di petrolio liquefatto all'interno di autorimesse in relazione al sistema di sicurezza dell'impianto. (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale italiana n 283 del 3 dicembre 2002)**

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Vista la legge 27 dicembre 1941, n. 1570;

Visto l'art. 1 della legge 13 maggio 1961, n. 469;

Visto l'art. 2 della legge 26 luglio 1965, n. 966;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, ed in particolare gli articoli 3 e 11;

Visto il proprio decreto 1° febbraio 1986 recante «Norme di sicurezza antincendi per la costruzione e l'esercizio di autorimesse e simili»;

Vista la serie 01 di emendamenti al regolamento ECE/ONU n. 67 recante «Prescrizioni uniformi relative alla approvazione di dispositivi di alimentazione dei veicoli a propulsione gas di petrolio liquefatto, ed alla omologazione di veicoli per ciò che concerne l'installazione di impianti

gas di petrolio liquefatto»;

Viste le circolari del Ministero dei trasporti e della navigazione n. 82/1999 del 25 novembre 1999 e n. 63/2000, relative, rispettivamente, all'entrata in vigore della serie 01 di emendamenti al regolamento ECE/ONU n. 67 ed al differimento al 1 gennaio 2001 della data di applicazione obbligatoria in ambito nazionale;

Ritenuto di dover disciplinare, nelle more di un aggiornamento della vigente normativa di sicurezza antincendio per le autorimesse, il parcheggio di autoveicoli alimentati a gas di petrolio liquefatto all'interno di autorimesse in relazione al sistema di sicurezza dell'impianto;

Acquisito il parere espresso dal Comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, sulla base dell'attività di sperimentazione e dei documenti di analisi del rischio sviluppati per l'occasione;

Decreta:

**Art. 1 - Parcheggio di autoveicoli alimentati a gas di petrolio liquefatto all'interno di autorimesse in relazione al sistema di sicurezza dell'impianto**

1. Il parcheggio degli autoveicoli alimentati a gas di petrolio liquefatto con impianto dotato di sistema di sicurezza conforme al regolamento [ECE/ONU 67-01](#) è consentito nei piani fuori terra ed al primo piano interrato delle autorimesse, anche se organizzate su più piani interrati.

2. Le definizioni di piano interrato e di piano fuori terra sono riportate nel [punto 1.1.1 dell'allegato al decreto ministeriale 1° febbraio 1986](#), rispettivamente alla lettera a) ed al primo periodo della lettera b).

**Art. 2 - Condizioni di sicurezza delle autorimesse**

1. Le autorimesse di cui al precedente art. 1 sono conformi al decreto ministeriale 1° febbraio 1986. Nel caso di autorimesse soggette ai controlli di prevenzione incendi è richiesto il rispetto delle procedure di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37.

2. All'ingresso dell'autorimessa è installata cartellonistica idonea a segnalare gli eventuali divieti derivanti dalle limitazioni al parcheggio di autoveicoli alimentati a gas di petrolio liquefatto di cui al precedente art. 1.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 22 novembre 2002 Il Ministro: PISANU

**Auto a Metano e GPL: parcheggi negli interrati**

Il decreto del Ministero dell'Interno 01/02/1986 stabiliva che il parcheggio "dei veicoli alimentati a gas avente densità superiore a quella dell'aria" dovesse avvenire solo "nei piani fuori terra".

Poiché il metano ha densità inferiore a quella dell'aria, i veicoli con esso alimentati possono essere parcheggiati in tutte le autorimesse.

Con il decreto 22/11/2002, invece, sono state stabilite misure relative al parcheggio degli autoveicoli alimentati con GPL all'interno delle autorimesse.

In particolare, il parcheggio dei suddetti veicoli può avvenire:

- nei piani fuori terra, cioè con il piano di parcheggio a quota inferiore a quello di riferimento;
- al primo piano interrato delle autorimesse, anche se organizzate su più piani intermedi.

Si considerano rientranti nella disposizione su indicata tutti i veicoli, alimentati a GPL, che soddisfino i requisiti tecnici e siano dotati dei dispositivi di sicurezza fissati nell'ambito del Regolamento ECE/ONU 67/01.

Per i veicoli GPL non omologati a norma di tale Regolamento, valgono invece le preesistenti limitazioni che ne vietano il parcheggio in tutti i piani interrati

[Quali vetture lo possono montare?](#) | [Dal 2001 impianti più sicuri](#) | [Conseguenze sul motore](#) | [Prestazioni e consumi](#) | [Via libera per il parcheggio nei sotterranei](#) | [Non per tutti i modelli](#) | [Attenzione alla garanzia](#) |

Finalmente le auto a Gpl non sono più bandite dalle rimesse sotterranee. Ciò, però, solo a certe condizioni. Il 3 dicembre 2002 è stato infatti pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n°283 il Decreto del ministero dell'Interno 22 novembre 2002 che ha modificato la norma (Decreto del ministero dell'Interno 1 febbraio 1986) che, tra l'altro, regola il parcheggio nelle rimesse delle auto a Gpl (quelle a metano non sono soggette a restrizioni). La nuova norma consente il ricovero delle vetture alimentate a Gpl anche al primo piano interrato (anche se comunicante con altri piani sotterranei), purché l'impianto a gas sia

omologato secondo il regolamento ECE/ONU R67-01 (è obbligatorio per le installazioni successive al 1/1/2001: sulla carta di circolazione è indicato se l'impianto lo rispetta). **Per gl'impianti precedenti, invece, non cambia nulla, quindi rimane il divieto di parcheggio nei sotterranei.** È però possibile adeguare l'auto alle norme di sicurezza più recenti sostituendo il serbatoio del gas, con una spesa di circa 2-300 euro. Ma vediamo nei dettagli cosa cambia.

### **Autorimesse**

È quindi possibile parcheggiare al primo piano interrato, anche se comunicante con i piani inferiori. I gestori delle rimesse devono però predisporre la segnaletica che indichi i vincoli cui sono soggette le auto a Gpl. Contravvenire alle norme può costare molto caro: nella improbabile ipotesi di un incendio, i danni resterebbero a carico dell'automobilista, perché a fronte di una violazione di legge sia l'assicurazione dell'auto sia quella della rimessa si rifiuterebbero di pagare.

### **In condominio**

Le norme sul parcheggio nelle rimesse si applicano anche ai box condominiali. Però, il regolamento di condominio può prevalere e vietare il parcheggio delle auto a gas (anche a metano). È comunque possibile chiedere la modifica del regolamento, ma si deve convincere la maggioranza dei condomini.